



COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

UFFICIO DEL SINDACO

sindaco@comuneferoletto.it

sindaco.feroletodellachiesa@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 3.06.2020

OGGETTO: Cura e manutenzione aree verdi private

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile.

PREMESSO che:

- Sul territorio comunale insistono molte aree a verde, terreni e giardini di proprietà privata, nelle quali non vengono eseguite le ricorrenti e necessarie operazioni di manutenzione ordinaria come sfalcio dell'erba e/o eventuali potature di alberi e arbusti, che determinano situazioni di incuria, degrado e potenziale pericolo;
- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

CONSIDERATO

- Che necessita eseguire la ripulitura dei terreni incolti in generale e in prossimità di strade di qualsiasi classificazione e/o prospicienti su spazi e aree pubbliche;
- Che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;
- Che la mancata ripulitura e cura dei terreni incolti, oltre a essere lesiva per il pubblico decoro, può rappresentare pericolo per la salute pubblica, in quanto fornisce l'habitat ideale per la proliferazione di insetti e animali;
- Che è necessario quindi procedere alle operazioni di taglio della vegetazione incolta o comunque cresciuta spontaneamente come arbusti, sterpaglie e quanto altro possa costituire pregiudizio per il decoro urbano e la salubrità dell'ambiente e che soprattutto durante la stagione estiva possa essere causa di incendio oltre che di proliferazione di insetti, ratti e altri animali.

RITENUTO, pertanto, sussistere i presupposti per l'adozione di provvedimenti a tutela della salute dei cittadini.

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

VISTI:

- ✓ Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della L. 15 marzo 1997 n. 57";
- ✓ l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;
- ✓ il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- ✓ la L. 353/2000 e s.m.i. "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";
- ✓ la L.R. n. 51/2000 in attuazione della L. 353/2000;
- ✓ il D. Lgs. 139/2006 "Prevenzione Incendi";
- ✓ gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- ✓ le Norme del C.C. vigente;
- ✓ la L. 241/00 e s.m.i.;
- ✓ il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ la Legge 689/81 s.m.i.

ORDINA

A tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie, conduttrici, detentrici a qualsiasi titolo di aree, terreni o immobili confinanti con strade di qualsiasi classificazione o con aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari e/o aventi titolo di terreni incolti in genere, di provvedere con effetto immediato e ogni qualvolta risulti necessario, a proprie cure e spese nell'ambito delle proprie fasce di competenza, a quanto appresso specificato, nel periodo compreso tra il 16 Maggio e il 30 settembre 2020:

- è fatto obbligo di provvedere con costanza allo sfalcio dell'erba, al taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la salute pubblica;
- è fatto assoluto divieto lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di vetture e materiale di qualsiasi natura che possa immettere su terreno sostanza nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni qualsiasi tipo di materiale, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente nocivi direttamente o indirettamente quali insetti, ratti, serpenti, etc.;
- è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento delle essenze erbacee, per tutta la loro lunghezza e larghezza, lungo le facciate dei fabbricati e dei muri di cinta prospicienti le strade di qualsiasi classificazione e/o aree o edifici pubblici, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
- è fatto assoluto divieto, in prossimità di terreni agricoli e/o cespugliati lungo le strade di qualsiasi classificazione ricadenti nel territorio comunale, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o che producano faville e esercitare attività pirotecnica non preventivamente autorizzata dalle autorità competenti.

I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni e/o immobili ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o per inosservanza di divieti o obblighi contenuti nella presente Ordinanza salvo altre comminatorie previste dalle normative vigenti in materia.

SANZIONI

- Alle violazioni di cui alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del TUEL N° 267/2000 di importo da € 50,00 (cinquanta/00) a € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Nel caso di omessa pulizia dei fondi sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Nel caso di procurato incendio durante il periodo in cui vige il divieto di accensione fuochi - **dal 16 MAGGIO al 30 settembre** - sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 (milletrecentadue/00) e non superiore ad € 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i.;

Resta ovviamente salva l'applicazione, nei casi previsti, delle norme del Codice Penale o di Leggi Speciali vigenti in materia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune; che la stessa sia trasmessa:

- al Comando della Polizia Municipale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Feroleto della Chiesa;
- al Commissariato di P.S. di Polistena;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alla Polizia Metropolitana;
- alla Prefettura di Reggio Calabria;

Che alla presente Ordinanza sia data la massima pubblicità anche attraverso l'affissione di manifesti sul territorio comunale.

INFORMA

Che avverso tale Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune.

Feroleto della Chiesa, li 03.06.2020

IL SINDACO
f.to Antonio TRANQUILLA

